

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCE

Vista la delibera del 15/05/1992 con la quale veniva istituita a partire dalla sessione d'esame 1992 una "borsa di studio" – una tantum – a favore del praticante abilitato con il miglior punteggio complessivo;

approva

il seguente regolamento di attuazione.

ART. 1

a decorrere dalla sessione d'esame 1992 è istituita una borsa di studio da erogare al praticante iscritto al Registro di Lecce che abbia conseguito l'abilitazione professionale con il punteggio minimo pari a 7 (sette).

ART. 2

Ai fini di cui al precedente articolo, sarà valida esclusivamente la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice.

ART. 3

Qualora più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, la borsa di studio verrà assegnata al praticante abilitatosi alla prima sessione utile dopo il biennio di pratica, ovvero con una minore anzianità di iscrizione, intesa come annualità piena, all'apposito registro di cui all'art. 1 del D.M. 03/08/1979, ovvero ancora – in presenza di ulteriore situazione di parità - all'abilitato con un maggior numero di presenze al corso di preparazione organizzato dal Consiglio Provinciale.

Se, dopo la valutazione di tutti i suddetti criteri, vi sia ancora parità tra più soggetti, la borsa di studio verrà assegnata ex equo.

ART. 4

Nei casi di cui all'articolo precedente, il Consiglio, ovvero, il Presidente, con delibera d'urgenza da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile, nomina una Commissione composta da tre componenti scelti tra i membri del Consiglio stesso, del Collegio dei Revisori o tra quelli delle altre Commissioni Consiliari.

Della predetta Commissione non potrà far parte eventuale Commissario d'Esame, né il Consulente del Lavoro presso il cui Studio gli interessati abbiano svolto la pratica professionale.

La Commissione redige la graduatoria in base ai criteri indicati nell'art. 3 e trasmette il verbale conclusivo al Consiglio.

ART. 5

Il Consiglio adotta apposta delibera per la designazione definitiva del praticante al quale assegnare la borsa di studio, con obbligo di notifica a tutti gli abilitati della sessione.

Avverso tale delibera è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua notifica.

ART. 6

L'erogazione della borsa di studio è subordinata all'iscrizione all'Albo di Lecce entro l'anno in cui l'assegnatario ha ottenuto l'abilitazione professionale, diversamente la borsa di studio viene assegnata al successivo candidato in possesso degli stessi requisiti ed alle stesse condizioni previste per il primo assegnatario.

La borsa di studio è costituita da una somma di danaro pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00)

Lecce, 1 marzo 2022

Il Segretario del Consiglio
(Dott.ssa Daria Del Mastro)



Il Presidente del Consiglio
(Dott. Antonio Lezzi)